

NEWS

LA PORTABILITA' DEI CONTI CORRENTI



L'articolo 1, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n. 11 del 2010 definisce **“conto di pagamento”** un conto intrattenuto con un prestatore di servizi di pagamento per l'esecuzione di operazioni di pagamento.

La lettera b) del succitato comma 1 elenca la tipologia dei servizi di pagamento:

“- *servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;*

- *servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento;*

- *esecuzione di ordini di pagamento, incluso il trasferimento di fondi, su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento;*

- *esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;*

- *esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;*

- *esecuzione di bonifici, inclusi*

ordini permanenti;

- *esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento;*

- *esecuzione di addebiti diretti, inclusi addebiti diretti una tantum;*

- *esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi;*

- *esecuzione di bonifici, inclusi ordini permanenti;*

- *emissione e/o acquisizione di strumenti di pagamento;*

- *rimessa di denaro;*

- *esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore ad eseguire l'operazione di pagamento sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni o digitale o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi.”*

LA RIFORMA

L'art.2 del Disegno di Legge 3/2015 A.C. n.2844, in discussione alla Camera dei Deputati, recepisce la direttiva n. 2014/92/UE.

Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, qualora richiesto dal cliente, devono effettuare il trasferimento di un conto di pagamento senza oneri o spese di portabilità, nei termini previsti dalla direttiva UE.

Il mancato rispetto dei termini, prevede il risarcimento per ritardo nel trasferimento a favore del cliente.

La quantificazione del danno è proporzionata ai tempi del ritardo in relazione alla giacenza di denaro su conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.

Vengono poi introdotti ulteriori adempimenti circa la trasparenza informativa da fornire alla clientela.

Sull'argomento era intervenuta, anche, l'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) che richiedeva interventi di pari portata.



IL CONTO DI PAGAMENTO

Trattasi, quindi, dei tipici servizi di un **ordinario conto corrente bancario**. La norma che si riferisce a tali conti estende la sua applicazione, anche, **ai prestatori di servizi di pagamento diversi dagli enti creditizi** (Istituti di pagamento ed intermediari autorizzati di cui al Titolo V-ter del Testo unico bancario).

Nelle attività di trasferimento di un conto, quindi, deve essere rispettata la procedura dell'art.10 par. da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE, rispettando i tempi previsti e senza oneri o spese per il cliente.

Le procedure ed i tempi di esecuzione, previsti nella direttive UE sono molto rigidi e sono precisate le modalità di comportamento che dovranno tenere sia il "ricevente" che il "trasferente" in relazione ad addebiti od ordini di bonifici, in corso, sul conto da trasferire. Con l'autorizzazione al trasferimento del conto devono intercorrere almeno sei giorni lavorativi affinché "il ricevente" ottenga dal "trasferente" i documenti per l'operazione.

Dalla data di ricezione di autorizzazione del cliente, il ricevente, **entro due giorni lavorativi**, deve chiedere al trasferente tutte le informazioni sia per effettuare le operazioni sul conto che la chiusura del conto di provenienza.

Il prestatore "trasferente" deve fornire tutte le informazioni richieste dal "ricevente" **entro cinque giorni lavorativi** dalla richiesta di quest'ultimo, con decorrenza dalla data indicata dal consumatore nell'autorizzazione.

Il "ricevente", **entro cinque giorni lavorativi** dalla ricezione delle informazioni dal "trasferente", esegue tutte le operazioni necessarie ad assicurare l'operatività del nuovo conto, nel rispetto della data di decorrenza indicata dal consumatore.

La Direttiva 2014/92/UE disciplina, anche, la trasparenza e la comparabilità delle spese addebitate agli utenti per i conti di pagamento detenuti nell'Unione, le modalità di trasferimento del conto di pagamento all'interno di uno Stato membro nonché le norme per favorire l'apertura di un conto di pagamento transfrontaliero. (il recepimento di questo aspetto della direttiva é fissato per il mese settembre 2016)

Il **prestatore di servizi di pagamento ricevente** è considerato responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto dell'utente.

Per quanto concerne **l'autorizzazione** al trasferimento del conto da parte del cliente, la direttiva esige che sia effettuata in forma scritta e che venga consegnata una copia al cliente stesso. Detta autorizzazione deve essere fornita ad entrambi i soggetti coinvolti "trasferente" e "ricevente" sia per rispettare i termini sopra indicati sia per consentire all'utente di identificare le operazioni in entrata ed uscita oggetto del trasferimento e di specificare la data in cui devono essere eseguite dette operazioni sul conto aperto presso il "ricevente" (almeno sei giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui il "ricevente" ottiene i documenti dal "trasferente").



IL RISARCIMENTO

Il comma 2, dell'art.2 del Disegno di legge in esame, prevede:

“ In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento. “

Non viene specificato quale sia il soggetto tenuto al risarcimento (“trasferente” o “ricevente”).

La direttiva direttiva 2014/92/UE, comunque, stabilisce chiaramente i termini e gli adempimenti che ciascun prestatore deve compiere, al fine di poter facilmente individuare l'eventuale responsabile.

In ogni caso, come già ricordato, il paragrafo 1 dell'articolo 10 della Direttiva UE individua nel prestatore di servizi di pagamento “ricevente” il soggetto responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto dell'utente.



I COSTI E LA TRASPARENZA

Il comma 3 dell'articolo in esame, prevede che l'utente sia sollevato da ulteriori oneri e spese per la portabilità del conto di pagamento tranne quelli relativi al costo di trasferimento.

In merito al costo di trasferimento, è intervenuta altra direttiva UE (2014/92/UE) che obbliga gli Stati membri ad assicurare che eventuali spese per la chiusura del conto di pagamento siano determinate nel rispetto dei seguenti principi:

- il recesso da un contratto concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata indefinita non deve comportare spese per l'utente dei servizi di pagamento;
- negli altri casi le spese di chiusura del conto devono essere ragionevoli ed in linea con i costi sostenuti. Non devono essere addebitate le spese per i servizi di pagamento periodico se non in proporzione al periodo pre-chiusura del conto. Se detti costi fossero stati pagati anticipatamente alla chiusura del conto, devono essere rimborsati in misura proporzionale. Gli Stati membri, comunque, possono prevedere disposizioni più favorevoli per gli utenti.

Con il comma 4, infine, viene aggiunto un comma 1-bis all'articolo 116 del TUB in materia di trasparenza per cui le banche e gli intermediari finanziari devono rendere noti l'indicatore sintetico di costo ed il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari.

